



COMUNICATO UFFICIALE N.107 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 68/AA e N. 69/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1340 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Luca ODORICI avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA ODORICI, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis , comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare Mezzolara – Ambrosiana del 18/11/2017, Virtus Vecomp - Mezzolara del 25/11/2017, Mezzolara – Rimini del 02/12/2017, Mezzolara – Imolese del 09/12/2017, Legnago - Mezzolara del 16/12/2017, Lentigione Calcio - Mezzolara del 20/01/2018, Mezzolara – Castelvetro del 10/02/2018, Este - Mezzolara del 17/02/2018 e Mezzolara - Correggese del 17/03/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali 2017/2018, nelle file della Società Ssd Arl Mezzolara, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca ODORICI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Luca ODORICI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonino TICALI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO TICALI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e in relazione all'art. 17, commi 4 e 6, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento della quota annuale 2016/2017, e per avere svolto l'attività di allenatore per la società ASD MISILMERI (ora SA.GI Misilmeri ASD) nella stagione sportiva 2016/2017 pur non essendo, regolarmente tesserato per la medesima società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino TICALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonino TICALI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini